

# Merci trasportate con autocarri di targa determinata (danni su targa)

Nota Tecnica  
Mod.291 Ed.Maggio 2015  
Digital Agency

<b>Nota Tecnica prodotto</b> <b>Merchi trasportate con autocarri di targa determinata</b>	
--	--

## **INDICE GENERALE**

<b>1 PRESENTAZIONE DEL PRODOTTO.....</b>	<b>3</b>
<b>2 STRUTTURA DI POLIZZA.....</b>	<b>5</b>
<b>3 DOCUMENTAZIONE PRECONTRATTUALE.....</b>	<b>8</b>
<b>4 NORMATIVA .....</b>	<b>8</b>
<b>4.2 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONI IN GENERALE.....</b>	<b>9</b>
<b>NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLE MERCI TRASPORTATE .</b>	<b>11</b>
<b>MERCI CHE DEVONO ESSERE TRASPORTATE CON AUTOCARRI FRIGORIFERI.....</b>	<b>18</b>
<b>CONDIZIONI OPERANTI PER LE TRAVERSATE MARITTIME CHE GLI AUTOCARRI COMPIONO SU NAVI TRAGHETTO .....</b>	<b>18</b>
<b>CONDIZIONI ADDIZIONALI .....</b>	<b>19</b>
<b>CONDIZIONI PARTICOLARI .....</b>	<b>21</b>
<b>5 CATEGORIE MERCEOLOGICHE.....</b>	<b>25</b>
<b>6 TARIFFA .....</b>	<b>28</b>
<b>7 REGOLE TECNICHE ED OPERATIVE.....</b>	<b>29</b>
<b>8 TESTO LIBERO .....</b>	<b>31</b>
<b>9 APPENDICI .....</b>	<b>31</b>
<b>10 STAMPA .....</b>	<b>31</b>
<b>11 MODULO RACCOLTA DATI .....</b>	<b>31</b>

<b>Nota Tecnica prodotto</b> <b>Merci trasportate con autocarri di targa determinata</b>	
---	--

## 1 PRESENTAZIONE DEL PRODOTTO

La polizza Merci trasportate con autocarri di targa determinata **è una polizza forfettaria di durata annua**, che prevede la copertura esclusivamente per le spedizioni di merci proprie effettuate con gli automezzi di proprietà della Società, elencati in polizza.

**La garanzia assicurativa viene prestata, per le merci proprie durante il trasporto e con automezzi di proprietà identificati in polizza, autocarri – autocisterne – autocarri frigoriferi.**

### 1.1 Principali caratteristiche del prodotto.

#### Contraente

Il proprietario della merce (impresa industriale o commerciale) che con mezzi propri effettua movimentazioni della stessa.

#### SOMME ASSICURATE

Le somme da assicurare vengono richieste per ogni mezzo di trasporto utilizzato e sono divise in somme ordinarie e somme straordinarie. Tutti sono campi di input liberi.

Le somme ordinarie sono campi obbligatori.

**La compilazione (facoltativa) delle somme straordinarie** genera una deroga direzionale - RD.

#### Garanzie disponibili

- Condizione Base;
- Estensione della garanzia al furto delle merci in seguito a sottrazione del veicolo rapina e furto di colli interi;
- Estensione della garanzia ai rischi di variazione di temperatura, selezionabile in caso di autocarri frigoriferi;
- Estensione della garanzia ai rischi di guerra, sciopero e terrorismo;
- Estensione della garanzia ai rischi di dispersione, contaminazione e colaggio delle merci trasportate a mezzo autocisterne.

#### Franchigie/Scoperti

E' stata prevista la possibilità di inserire:

- una franchigia fissa, per tutti i danni per i quali non è previsto uno scoperto;
- una franchigia a testo libero, in questo caso l'applicazione di una franchigia diversa da quella fissa genera una deroga direzionale

#### Merci Escluse

<b>Nota Tecnica prodotto</b> <b>Merci trasportate con autocarri di targa determinata</b>	
---	--

Sono generalmente escluse le seguenti merci, una eventuale presenza genera in ogni caso un **deroga direzionale**:

- carte valori, documenti, monete, francobolli, orologi in materiale prezioso, oggetti in materiale prezioso, pietre e metalli preziosi;
- autoveicoli; oggetti d'arte; d'antiquariato di collezione o affezione, masserizie; piante e animali vivi; tabacchi (sigari/sigarette); merci usate o già danneggiate;
- merci infiammabili, esplosivi o pericolose;
- armi ed esplosivi, sangue ed emo-derivati.

### **Limiti territoriali**

Le garanzie sono valide per i trasporti effettuati da a e per i seguenti paesi:

- Paesi aderenti all'Unione Europea, Stato della Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Andorra, Principato di Monaco, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera"

È possibile estendere o limitare la validità territoriale a:

- Paesi della Comunità degli Stati Indipendenti (C.S.I.), ma limitatamente ai paesi ad Ovest del 56° Est. L'estensione, genera un deroga direzionale RD
- Repubblica Italiana, Stato della Città del Vaticano, Repubblica di San Marino
- Altri limiti Territoriali: <testo libero>. L'indicazione a testo libero genera un deroga direzionale RD.

### **Ramo e Categoria**

Il ramo di polizza è il 73. La categoria 173 (senza furto) e 174 (con furto).

### **Durata**

Il contratto viene stipulato per la durata di un anno (di default durata **annuale**) e s'intende **tacitamente rinnovato di anno in anno** se un mese prima della scadenza una delle parti non ne abbia dato regolare disdetta a mezzo lettera raccomandata.

E' prevista la possibilità di emettere la polizza con durata minima di 6 mesi, e massima di 1 anno e 6 mesi.

### **Indicizzazione**

Non prevista.

### **Polizze temporanee**

Non sono ammesse.

### **Premio minimo**

<b>Nota Tecnica prodotto Merci trasportate con autocarri di targa determinata</b>	
---	--

- Il premio minimo imponibile **annuo di polizza** è di **euro 200,00** (premi inferiori ⇒ **deroga**), indipendentemente dal tipo di frazionamento selezionato.
- Il premio minimo **imponibile di rata** è di **euro 100,00** (premi inferiori ⇒ **deroga**).
- Il premio minimo **per mezzo di trasporto** è di **euro 100,00** (premi inferiori ⇒ **deroga**).

### Frazionamento del premio

Il premio convenuto in polizza deve essere pagato anticipatamente per l'intero periodo assicurativo.

E' ammesso il **frazionamento** del premio in rate **annuale, semestrali, quadrimestrali e trimestrali**, senza alcun addizionale di frazionamento.

### Scontistica

Non sono previsti sconti in autonomia agenziale. Eventuali forme di sconto, sono riservati esclusivamente alla Direzione e **la modifica del tasso previsto genera una deroga direzionale**

### Trattamento provvigionale

L'aliquota provvigionale attualmente è quella prevista dai mandati agenziali.

### Sinistri

E' necessario dichiarare se sono avvenuti nel triennio precedente sinistri sullo stesso rischio.

## 2 STRUTTURA DI POLIZZA

La polizza **Merci trasportate con autocarri di targa determinata** è monoramo.

E' costituita da una sola sezione, e presenta la seguente struttura

<b>COPERTINA</b>	<b>Merci trasportate con Autocarri di targa determinata</b>	<b>Titolo contenuto in copertina</b>
	<b>Sezione Anagrafica Contraente</b>	<b>Riporta i dati anagrafici del contraente:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Persona fisica;</b></li> <li>▪ <b>Persona giuridica.</b></li> </ul> <b>Non prevista la pluricontraenza</b> <b>Possibilità di cambiare contraenza (modifica/sostituzione)</b>
	<b>Durata</b>	<b>Decorrenza e scadenza del contratto.</b> <b>La durata del contratto non può essere inferiore a gg. 180 e superiore a 1 anno e 180 gg.</b> <b>N.B. la garanzia inizia dalle ore 00 del giorno di decorrenza indicato in polizza</b>

<b>Nota Tecnica prodotto          Merci trasportate con autocarri di targa determinata</b>	
--	--

<b>SCHEDA DI POLIZZA</b>		e termina alle ore 24 del giorno di scadenza indicato in polizza.
	<b>Conteggio del premio</b>	<b>Dettaglio del conteggio del premio.</b>
	<b>Oggetto dell'assicurazione</b>	<b>Indicazione delle Merci proprie da trasportare</b>
	<b>Limiti territoriali</b>	<b>Indicazione dei paesi ed eventuali forme di estensioni/limitazioni dei limiti territoriali previsti:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Paesi aderenti all'Unione Europea, Stato della Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Andorra, Principato di Monaco, Lichtenstein, Norvegia, Svizzera</li> <li>▪ Estensione ai Paesi degli Stati indipendenti (C.S.I.) ma limitatamente ai paesi ad Ovest del 56° Est.</li> <li>▪ Limitazione territoriale alla Repubblica Italiana, Stato città del Vaticano, Repubblica di San Marino;</li> <li>▪ Estensione ad altri limiti territoriali in questo caso la polizza diventa RD</li> </ul>
	<b>Garanzie ed eventuali estensioni</b>	<b>Garanzie selezionabili:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Condizioni Base.</li> <li>▪ Estensione della garanzia al furto delle merci in seguito a sottrazione del veicolo, rapina e furto di colli interi.</li> <li>▪ Estensione della garanzia ai rischi di variazione di temperatura selezionabile solo con autocarri frigoriferi.</li> <li>▪ Estensione della garanzia ai rischi di guerra sciopero e terrorismo.</li> <li>▪ Estensione della garanzia ai rischi di dispersione, contaminazione e colaggio delle merci trasportate a mezzo autocisterne</li> </ul>
<b>Mezzi di trasporto</b>	<b>Definire il mezzo di trasporto fra quelli disponibili (Autocarro - Autocisterna - Autocarri frigoriferi)</b> <b>E' necessario specificare ulteriori parametri</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ La tipologia del mezzo di trasporto (autocarro- autotreno - Rimorchio -</li> </ul>	

<b>Nota Tecnica prodotto</b> <b>Merchi trasportate con autocarri di targa determinata</b>	
--	--

		trattore - semirimorchio) <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Il numero di automezzi;</li> <li>▪ Indicazione della targa dell'automezzo;</li> <li>▪ Indicazione del tipo (modello);</li> <li>▪ Dettaglio delle merci da trasportare;</li> </ul>
	<b>Somme assicurate</b>	Compilare obbligatoriamente i campi in base al mezzo di trasporto previsto. Opzionabile l'indicazione dell'eventuale somma straordinaria laddove prevista, in questo caso la polizza diventa RD
	<b>Franchigie</b>	Possibilità di selezionare una eventuale franchigia. Se selezionato "altro", la polizza diventa RD.
	<b>Scoperti</b>	Possibilità di selezionare una percentuale di scoperto o minimo di scoperto diverso da quanto proposto dal prodotto, in questo caso, la polizza diventa RD.
	<b>Condizioni di Assicurazione</b>	Testo di polizza composto da : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Definizioni;</li> <li>▪ Norme che regolano l'assicurazione in generale;</li> <li>▪ Norme che regolano l'assicurazione delle merci trasportate;</li> <li>▪ Merci che devono essere trasportate con autocarri frigoriferi;</li> <li>▪ Condizioni operanti per le traversate marittime che gli autocarri compiono su navi traghetto;</li> <li>▪ Condizioni aggiuntive;</li> <li>▪ Condizioni Particolari.</li> </ul>
	<b>Condizioni Particolari</b>	Contenente le norme specifiche relative al prodotto <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Clausola Broker;</li> <li>▪ Clausola Broker con riparto di coassicurazione;</li> <li>▪ Proroga termine pagamento del premio;</li> <li>▪ Rischi assicurati per le merci trasportate con autocisterne;</li> <li>▪ Clausola Ristorno premi per buon andamento;</li> <li>▪ Clausola disdetta 7 giorni c.s.i.;</li> <li>▪ Clausole aumento somme assicurate e relativo sovrappremio;</li> </ul> <b>Clausole condizioni di assicurabilità.</b>
	<b>Dichiarazioni del Contraente</b>	<b>Riporta le dichiarazioni del Contraente</b>

<b>Nota Tecnica prodotto Merci trasportate con autocarri di targa determinata</b>	
---	--

		<b>inerenti a:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Interesse assicurato;</li> <li>▪ Presenza di precedenti sinistri;</li> <li>▪ Presenza coperture per i medesimi rischi;</li> <li>▪ Presenza dell'intermediario;</li> </ul> <b>Presenza della percentuale franco fabbrica.</b>
	<b>Misure di prevenzione adottate</b>	<b>Possibilità di selezionare misure di prevenzione particolari in presenza di garanzia furto, in questo caso la polizza diventa RD.</b>
	<b>Patti Speciali</b>	<b>Contenente le eventuali condizioni contrattuali concordate a testo libero</b>
	<b>Riparto di coassicurazione</b>	<b>Possibilità di variare la quota Allianz e di inserire eventuali compagnie Coassicuratrici.</b>
	<b>Sottoscrizioni</b>	<b>Modello comune a tutti i prodotti</b>
	<b>Clausole Vessatorie</b>	<b>Clausole che devono essere sottoscritte dal cliente</b>

### 3 DOCUMENTAZIONE PRECONTRATTUALE

La polizza prevede le Condizioni di Assicurazioni come documentazione pre-contrattuale da consegnare al Cliente ai fini del Regolamento Ivass N° 35.

### 4 NORMATIVA

A solo titolo esemplificativo vengono riportate qui di seguito le Condizioni di Assicurazioni.

#### DEFINIZIONI

Ai sotto elencati termini le parti attribuiscono il seguente significato:

<b>Apparecchio antifurto:</b>	il meccanismo idoneo ad impedire la messa in marcia del veicolo.
<b>Assicurato:</b>	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
<b>Assicuratore:</b>	impresa assicuratrice e, in presenza di coassicurazione, tutte le imprese assicuratrici;
<b>Assicurazione:</b>	il contratto di assicurazione.
<b>Autoarticolato:</b>	complesso di veicoli costituiti da un trattore e da un semirimorchio;
<b>Autocarro:</b>	il veicolo destinato al trasporto di cose;
<b>Autocisterna:</b>	veicolo dotato di un serbatoio, adibito al trasporto di merci, facente parte integrante dell'autoveicolo stesso;
<b>Autotreno:</b>	complesso di veicoli costituiti da un autocarro (unità motrice) cui è agganciato un rimorchio;
<b>Autoveicolo:</b>	veicolo a motore con almeno quattro ruote destinato al trasporto di cose o persone

<b>Nota Tecnica prodotto Merci trasportate con autocarri di targa determinata</b>	
---	--

	(rientrano in questo termine anche gli autotreni e gli autoarticolati);
<b>Autovettura:</b>	veicolo destinato al trasporto di persone;
<b>Certificato di assicurazione:</b>	il documento che attesta l'esistenza dell'assicurazione.
<b>Chiavi dell'antifurto:</b>	tutti i dispositivi di attivazione e disattivazione dell'apparecchio antifurto.
<b>Coassicurazione:</b>	ripartizione dell'assicurazione tra più Imprese assicuratrici, ciascuna con quota predeterminata;
<b>Contraente:</b>	il soggetto che stipula l'assicurazione.
<b>Danno:</b>	la perdita o avaria derivante dal sinistro per il quale è prestata l'assicurazione.
<b>Delegataria:</b>	in caso di coassicurazione, l'impresa che emette la polizza o altro documento comprovante l'assicurazione.
<b>Giurisdizione:</b>	ambito territoriale in cui si esercita l'Autorità Giudiziaria;
<b>Franchigia:</b>	l'importo che viene dedotto dall'importo indennizzabile dalla Società e che resta a carico dell'Assicurato;
<b>Importo indennizzabile:</b>	somma dovuta dalla Società, al lordo della franchigia e/o dello scoperto se convenuti, in caso di sinistro
<b>Indennizzo:</b>	la somma dovuta dalla Società in caso di danno.
<b>Luogo di destinazione:</b>	la località di completamento del viaggio indicata nella polizza o nel certificato di assicurazione; se tale località non è espressamente menzionata, per luogo di destinazione si intende quello risultante dal documento di trasporto relativo al viaggio assicurato.
<b>Motrice:</b>	la motrice dell'autotreno o il trattore stradale.
<b>Operazioni di carico:</b>	operazioni di sollevamento delle merci da terra in prossimità del mezzo di trasporto per deporle sullo stesso;
<b>Operazioni di scarico:</b>	operazioni di sollevamento delle merci dal mezzo di trasporto per deporle a terra in prossimità del mezzo di trasporto stesso;
<b>Operazioni di trasbordo:</b>	operazioni di trasferimento diretto delle merci tra due mezzi di trasporto;
<b>Polizza:</b>	il documento che prova l'assicurazione.
<b>Premio:</b>	la somma dovuta dal Contraente alla Società.
<b>Rimorchio:</b>	il veicolo, per il trasporto di cose, destinato ad essere trainato da altro veicolo.
<b>Rischio:</b>	la probabilità che si verifichi il sinistro.
<b>Ro-Ro:</b>	nave traghetto "Roll On - Roll Off";
<b>Semirimorchio:</b>	il veicolo, per il trasporto di cose, destinato ad essere trainato da una motrice, sovrapponendosi parzialmente alla stessa.
<b>Scoperto:</b>	parte di danno, espressa in percentuale, non coperta dalla Società e che resta obbligatoriamente a carico dell'Assicurato.
<b>Sinistro:</b>	il verificarsi di un evento potenzialmente dannoso.
<b>Società:</b>	l'impresa assicuratrice e le eventuali coassicuratrici.
<b>Trattore:</b>	veicolo destinato esclusivamente al traino di semirimorchi;
<b>Veicolo:</b>	l'autocarro o la motrice o il rimorchio o il semirimorchio.

## 4.2 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONI IN GENERALE

### Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

<b>Nota Tecnica prodotto Merci trasportate con autocarri di targa determinata</b>	
---	--

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

#### **Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia**

L'assicurazione ha effetto dalle ore **00.00** del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Se il Contraente non paga il premio o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

#### **Art. 3 - Comunicazioni fra le Parti**

Tutte le comunicazioni tra le Parti devono essere fatte per iscritto. Le comunicazioni dell'Assicurato e/o del Contraente devono essere fatte alla Società oppure all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza. Salvo patto contrario, le comunicazioni della Società verranno fatte all'indirizzo indicato in polizza dal Contraente.

#### **Art. 4 - Modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

#### **Art. 5 - Assicurazione presso diversi Assicuratori**

Qualora per il medesimo rischio siano state contratte separatamente - anche da diversi Contraenti - più assicurazioni presso diversi Assicuratori, si applica l'art. 1910 del Codice Civile.

#### **Art. 6 - Coassicurazione**

Qualora risulti dalla polizza che l'assicurazione è prestata da più Società in coassicurazione, ciascuna è tenuta al pagamento dell'indennizzo soltanto in proporzione della rispettiva quota, senza vincolo solidale, anche se il contratto sottoscritto è unico ed anche se il documento comprovante l'assicurazione è firmato dalla sola Delegataria anche per conto delle coassicuratrici.

#### **Art. 7 - Aggravamento del rischio**

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

#### **Art. 8 - Diminuzione del rischio**

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o Assicurato ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

#### **Art. 9 - Recesso dal contratto in caso di sinistro**

Dopo ogni sinistro regolarmente denunciato e fino al novantesimo giorno da quello del pagamento o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dal contratto dandone avviso all'altra Parte mediante lettera raccomandata. Il recesso esercitato dal Contraente ha effetto dalla data di ricevimento della raccomandata. Il recesso intimato dalla Società, invece, ha efficacia dopo 30 giorni dal ricevimento della raccomandata. Entro il quindicesimo giorno successivo alla data di efficacia del recesso, la Società mette a disposizione il premio relativo al periodo di rischio non corso, esclusi gli accessori e le imposte.

<b>Nota Tecnica prodotto Merci trasportate con autocarri di targa determinata</b>	
---	--

#### **Art. 10 - Tacita proroga dell'assicurazione**

In mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata spedita, da una delle Parti, almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così di seguito.

#### **Art. 11 - Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

#### **Art. 12 - Legge applicabile e giurisdizione**

**Per quanto previsto dal contratto le Parti contraenti si richiamano alle disposizioni del Codice Civile ed alle Leggi complementari della Repubblica Italiana.**

La Giurisdizione applicabile alle controversie relative al presente contratto, a scelta della parte attrice, è quella ove ha sede la direzione della Società ovvero quella ove ha sede l'agenzia cui è assegnata la polizza o presso la quale è stato concluso il contratto.

## **NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLE MERCI TRASPORTATE**

#### **Art. 13 - Interesse assicurato**

L'assicurazione è prestata per conto proprio.

#### **Art. 14 - Oggetto dell'assicurazione**

Rientrano nella presente assicurazione le merci indicate in polizza trasportate, entro i "limiti territoriali" e per mezzo degli autocarri indicati nella "**scheda di polizza**".

La merce trasportata su un rimorchio/semirimorchio, anche non indicato nella "**scheda di polizza**", è assicurata purché lo stesso sia agganciato ad una delle motrici assicurate.

La merce caricata su rimorchi/semirimorchi staccati dalla motrice è assicurata durante le soste o giacenze previste dall'ultimo paragrafo dell'art. 20, soltanto se gli stessi siano espressamente assicurati con la presente polizza.

#### **Art. 15 - Traversate marittime**

Fermi restando i "limiti territoriali" indicati nella "**scheda di polizza**", le traversate marittime che i veicoli con le merci a bordo compiono su navi traghetto o RO/RO sono comprese se effettuate tra porti italiani; nei viaggi internazionali sono comprese quando la tratta terrestre sia prevalente in ragione della lunghezza del percorso da compiere.

Durante tali traversate valgono le disposizioni degli articoli 34 e 35.

#### **Art. 16 - Merci escluse**

Sono espressamente escluse dall'assicurazione le seguenti merci:

a) merci che devono essere trasportate con autocarri frigoriferi. Tali merci sono comprese nell'assicurazione solo se viene indicato "includere" nell'apposito spazio della "**scheda di polizza**" ed a tali merci sono applicabili gli artt. 31, 32, 33;

b) carte valori, documenti, monete, francobolli, orologi, oggetti in materiale prezioso, pietre e metalli preziosi;

<b>Nota Tecnica prodotto Merci trasportate con autocarri di targa determinata</b>	
---	--

- c) autoveicoli; oggetti d'arte; oggetti d'antiquariato di collezione o affezione; piante e animali vivi; mascherie; merci usate o già danneggiate; tabacchi (sigari-sigarette);
- d) merci infiammabili, esplodenti o pericolose;
- e) armi ed esplosivi, sangue ed emoderivati.

Le esclusioni di cui alle lettere b), c), d) ed e) potranno essere totalmente o parzialmente annullate con una elencazione nominativa nella **"scheda di polizza"** delle merci che si intendono assicurare.

#### **Art. 16.1 - Merci non assicurabili**

Non sono in ogni caso assicurabili:

le merci trasportate da/per Paesi le cui legislazioni impongono che la copertura assicurativa venga prestata localmente;

le merci oggetto di sanzioni o restrizioni commerciali o embargo decretati dall'Onu, dall'UE o dal Regno Unito, quando destinate/provenienti a/da Paesi per i quali è stata decretata la sanzione o la restrizione commerciale o l'embargo.

A riguardo si precisa che nessun assicuratore è tenuto a fornire la copertura, e nessun assicuratore è tenuto a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre l'assicuratore stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o embargo internazionale.

#### **Art. 17 - Valore assicurabile**

Il valore massimo assicurabile è quello delle merci in stato sano al tempo e nel luogo di destinazione.

Se tale valore non può essere accertato, ne terrà le veci:

a) il prezzo delle merci al tempo e nel luogo della caricazione, aumentato del 10% a titolo di utile sperabile e degli altri costi inerenti e documentabili, quali spese di trasporto e di assicurazione, oneri fiscali e doganali;

ovvero

b) il costo di produzione, del trasporto e le spese ed oneri accessori per le merci semilavorate o non direttamente destinate alla vendita.

#### **Art. 18 - Somma assicurata per ogni viaggio**

La somma complessivamente assicurata per una o più partite di merci caricate su un singolo veicolo è limitata alla "somma assicurata per ogni viaggio" indicata nella **"scheda di polizza"**.

Qualora il valore assicurabile complessivo delle merci caricate sul veicolo superi la "somma assicurata per ogni viaggio", in caso di danno verrà applicata la riduzione "proporzionale" di indennizzo in conformità all'art. 1907 del Codice Civile.

#### **Art. 19 - Periodo dell'assicurazione**

La garanzia prestata con la presente polizza è operante per tutti i viaggi che hanno inizio durante il periodo di assicurazione.

La garanzia per ogni viaggio cessa al completamento dello stesso in conformità all'art. 20 anche se nel frattempo la polizza sia scaduta o risolta o disdetta.

#### **Art. 20 - Durata dell'assicurazione per ogni viaggio**

<b>Nota Tecnica prodotto          Merci trasportate con autocarri di targa determinata</b>	
--	--

Per ogni viaggio, la garanzia decorre dal momento in cui la merce è deposta a bordo del veicolo, continua durante l'ordinario corso del viaggio previsto dal documento di trasporto e termina nel momento in cui la merce lascia il veicolo.

Sono inoltre comprese le operazioni di carico e scarico se effettuate dal Contraente e limitatamente ai rischi indicati alla lettera f) dell'art. 21.

Eventuali soste o giacenze preliminari, in corso di viaggio o a destino sono comprese per un periodo massimo di 72 ore a condizione che le merci rimangano a bordo del veicolo e che lo stesso sia parcheggiato in aree o in locali adeguatamente protetti e sorvegliati, ferma l'applicazione delle norme previste dall'art. 22 per il rischio di furto delle merci.

### **Art. 21 - Rischi assicurati**

Sono a carico della Società i danni materiali e diretti che le merci assicurate subiscono durante il viaggio a causa di:

- a) incendio, azione del fulmine, esplosione, scoppio;
- b) ribaltamento del veicolo, caduta dello stesso in acqua o precipizi ed in genere uscite dalla sede stradale tali da non consentirne il rientro con i propri mezzi, salvo le uscite dovute a fatto volontario e non giustificato del conducente;
- c) collisione del veicolo con altri veicoli; urto dello stesso contro corpi fissi (esclusi marciapiedi, isole spartitraffico, salvagenti e simili) e/o mobili purché tale evento lasci tracce constatabili sul veicolo stesso;
- d) alluvione, inondazione, mareggiata, straripamento di fiumi e di laghi, rottura di dighe, tempesta di neve, frana, valanga, voragine, rottura di ponti e sprofondamento della sede stradale;
- e) bagnamento provocato da precipitazioni atmosferiche, purché le merci siano trasportate in containers ovvero con autocarri furgonati o centinati; in quest'ultimo caso la garanzia è operante solo se i teloni sono in buono stato di conservazione e regolarmente fissati;
- f) caduta o urto durante il carico e lo scarico a condizione che tali operazioni siano effettuate con idonee modalità. Per carico si intende l'operazione di sollevamento della merce da terra in prossimità del veicolo designato per deponerla sullo stesso e per scarico l'operazione inversa;
- g) rapina;
- h) furto alle condizioni previste al successivo art. 22.

Durante le traversate marittime sono inoltre garantiti i rischi di cui all'art. 34.

### **Art. 22 - Delimitazione della garanzia nel caso di furto della merce (La Garanzia furto è operante solo se espressamente richiamata nella scheda di polizza)**

#### **22.1- Furto del veicolo**

**I** - L'operatività della garanzia, nel caso di furto dell'intero autocarro ovvero della sola motrice, del rimorchio o del semirimorchio, è subordinata alla circostanza che durante le soste o fermate da qualsiasi causa dipendenti, i veicoli, la cui cabina dovrà avere i vetri chiusi e le porte chiuse a chiave,

- a) siano sottoposti a sorveglianza ininterrotta, intendendosi per tale quella esercitata a vista ed attraverso continua presenza dell'autista o di altro incaricato del vettore (secondo autista, accompagnatore, personale di scorta) nelle immediate vicinanze del veicolo;  
ovvero
- b) siano custoditi in locali con gli accessi sotto controllo o chiusi con mezzi appropriati oppure in aree munite di valide recinzioni e con i varchi sotto controllo o chiusi con mezzi appropriati;  
ovvero
- c) sostino in aree portuali o aeroportuali, che siano recintate e con i varchi sotto controllo.

**II** - Al di fuori delle ipotesi previste dal punto I precedente, la garanzia è parimenti operante purché la sottrazione dell'intero autoveicolo o della sola motrice o del rimorchio o del semirimorchio agganciato alla motrice avvenga mediante furto con effrazione delle porte e dell'apparecchio antifurto installato sulla mo-

<b>Nota Tecnica prodotto Merci trasportate con autocarri di targa determinata</b>	
---	--

trice, ovvero che la sottrazione del solo semirimorchio staccato dalla motrice avvenga mediante furto con effrazione dell'apparecchio antifurto installato sullo stesso.

In tali ipotesi, tuttavia, l'operatività dell'assicurazione è subordinata al rispetto di tutte le seguenti condizioni essenziali:

- a) che sull'autoveicolo, sia installato a regola d'arte un apparecchio antifurto certificato da un Organismo di certificazione accreditato secondo gli standard comunitari come conforme alla direttiva 95/56/CE e/o al 1° o 2° o 3° livello della norma CEI 79/17 e/o a norma tecnica di altro Paese dell'Unione Europea che recepisca la direttiva 95/56/CE;
- b) che sul rimorchio o semirimorchio - quando sganciato dalla motrice - sia installato a regola d'arte un apparecchio antifurto certificato da un Organismo di certificazione accreditato secondo gli standard comunitari (EN 45000), conforme a quanto previsto al 1° o 2° o 3° livello della norma CEI 79/51; relativamente ai soli semirimorchi si intende comunque approvato dalla Società (al 2° livello della predetta norma) l'antifurto TECNOBLOCK modello 12 KS;
- c) che i predetti apparecchi antifurto siano messi in funzione e che vengano chiusi i vetri e chiuse a chiave le porte del veicolo durante qualsiasi fermata o sosta che comporti l'assenza anche momentanea dell'autista;
- d) che in caso di sinistro vengano tempestivamente consegnate alla Società - quale prova dell'avvenuto inserimento dell'apparecchio antifurto - tutte le chiavi dell'antifurto stesso;
- e) che non siano state effettuate o fatte effettuare per qualsiasi motivo duplicazioni delle chiavi fornite in dotazione dell'apparecchio antifurto.

Resta inoltre convenuto quanto segue:

- a) la mancata constatazione, da parte dell'Autorità o della Società o del Perito da essa designato dell'effrazione o scasso dell'apparecchio antifurto, dei vetri e delle porte comporta l'inoperatività della copertura.

Tuttavia, qualora tale constatazione sia resa impossibile dal mancato ritrovamento del veicolo e purché siano state consegnate alla Società tutte le chiavi dell'apparecchio antifurto e risulti l'installazione dello stesso in conformità a quanto previsto al precedente punto II, lettere a) e b), la copertura resta operativa.

Nel caso in cui sul veicolo sia stato installato un apparecchio antifurto conforme a quanto previsto:

- dalla direttiva 95/56/CE, ovvero al 1° livello della norma CEI 79/17, ovvero al 1° livello della norma CEI 79/51,

lo scoperto d'assicurazione a carico dell'Assicurato si intende aumentato di un ulteriore 10% rispetto a quanto eventualmente già previsto in polizza.

- b) in caso di sottrazione o smarrimento anche di una sola delle chiavi dell'antifurto, il Contraente dovrà presentare immediata denuncia all'Autorità e dare comunicazione alla Società, provvedendo alla sostituzione dell'apparecchio antifurto con altro avente le caratteristiche indicate alla lettera a) e b) del punto II del presente paragrafo 22.1. Resta inteso che in tale eventualità la garanzia prestata ai sensi del precedente punto II rimarrà automaticamente sospesa dal momento dello smarrimento o della sottrazione e riprenderà vigore dalla data dell'avvenuta installazione del nuovo apparecchio.

### **22.2- Furto di colli interi**

L'operatività della garanzia nel caso di furto di singoli colli interi è subordinata alla circostanza che sia stata rispettata una delle condizioni indicate al paragrafo 22.1 punto I del presente articolo e che il furto sia stato perpetrato mediante effrazione o scasso dei mezzi di chiusura del veicolo o dei locali o delle recinzioni delle aree nei quali il veicolo era parcheggiato.

### **22.3 - Furto della merce a seguito di incidente**

<b>Nota Tecnica prodotto</b> <b>Merci trasportate con autocarri di targa determinata</b>	
---	--

L'operativa della garanzia in caso di furto della merce in seguito ad incidente stradale, ferroviario o marittimo che coinvolga il mezzo vettore è comunque subordinata al rispetto di quanto previsto ai paragrafi 22.1 e 22.2 che precedono, salvo provata impossibilità per l'autista di adempiere a tali obblighi.

### **Art. 23 - Esclusioni**

Sono esclusi i danni causati da:

- a) dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato;
- b) atti od omissioni commessi dolosamente dal personale dipendente del Contraente e/o dell'Assicurato;
- c) inidoneità del veicolo, del container e simile per il trasporto e la protezione della merce, quando il Contraente o l'Assicurato ne sia consapevole;
- d) difetto, vizio o insufficienza di imballaggio o di preparazione delle merci al trasporto;
- e) cattivo stivaggio sia sul veicolo che nel container e simile o inadeguata protezione della merce per il trasporto qualora tali operazioni siano effettuate a cura o sotto il controllo del Contraente, dell'Assicurato o di loro dipendenti;
- f) dispersione o colaggio delle merci trasportate a mezzo di autocisterna;
- g) contaminazione delle merci trasportate a mezzo di autocisterna;
- h) vizio proprio o qualità insite della merce, combustione spontanea, fermentazione e calo naturale;
- i) intolleranza alle variazioni di temperatura, salvo quanto previsto agli artt. 31, 32 e 33 che seguono;
- J) ritardo o perdita di mercato anche se conseguenti ad un evento assicurato;
- k) contrabbando, commercio, attività e traffici proibiti o clandestini;
- l) guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione; sommossa originata dai casi predetti; atti ostili compiuti da potenza belligerante o contro la stessa;
- m) cattura, sequestro, arresto, restrizione o impedimento di commercio e loro conseguenze, o tentativi a tale scopo;
- n) ordigni bellici quali mine, missili, siluri o bombe dispersi o comunque non segnalati;
- o) atti compiuti da scioperanti, da lavoratori colpiti da serrata o da persone che prendano parte ad atti contro l'esercizio del lavoro o a tumulti o a disordini civili ovvero compiuti per scopi socio-politici;
- p) atti di terrorismo;
- q) atti di vandalismo, di sabotaggio e simili atti dolosi;
- r) radiazioni ionizzanti o contaminazione per radioattività provenienti da combustibili nucleari o da scorie nucleari o dall'utilizzazione di combustibili nucleari; elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque pericolosi o contaminanti di impianti o macchine ove si sviluppa energia nucleare o componenti nucleari degli stessi; armi o apparecchiature che impieghino la fissione e/o la fusione atomica o nucleare o simile reazione ovvero sviluppino radioattività; elementi radioattivi, tossici, esplosivi, o comunque pericolosi o contaminanti di qualsiasi materiale radioattivo, ad eccezione degli isotopi radioattivi diversi dai combustibili nucleari quando tali isotopi sono preparati, trasportati, immagazzinati o utilizzati per scopi commerciali, agricoli, medici, scientifici o - in generale - per scopi pacifici; armi chimiche, biologiche, biochimiche o elettromagnetiche.
- s) responsabilità di qualunque natura e comunque occasionata, direttamente o indirettamente derivante, seppure in parte da asbesto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto.

Ai fini delle lettere a) e c) che precedono, qualora il Contraente o l'Assicurato non siano persone fisiche, hanno rilievo gli atti od omissioni dei loro legali rappresentanti, degli amministratori e dei preposti che siano investiti di poteri decisionali nei servizi di trasporto e/o assicurazione.

### **Art. 24 - Obblighi in caso di sinistro**

In caso di sinistro il Contraente e/o l'Assicurato devono:

- a) darne immediato avviso alla Società, prendere i provvedimenti necessari per evitare o diminuire il danno e provvedere al recupero e alla conservazione delle merci trasportate; la Società ha facoltà di as-

<b>Nota Tecnica prodotto Merci trasportate con autocarri di targa determinata</b>	
---	--

sumere qualsiasi iniziativa diretta a tale scopo, senza pregiudizio dei rispettivi diritti e senza che il suo intervento possa influire sulla situazione giuridica dei beni; nel caso di trasporti di merci con autocarri frigoriferi, il Contraente – o chi per esso – deve inoltre adempiere agli obblighi specifici indicati all'art. 33;

b) non apportare, se non per il salvataggio della merce o per giustificati motivi, alcuna modifica allo stato del veicolo e del carico nonché alle tracce del sinistro prima dell'intervento del Commissario d'Avaria, Perito od Agente della Società;

c) chiedere senza indugio, eventualmente anche in transito e comunque al più tardi all'atto della riconsegna della merce a destino, l'immediato intervento del Commissario d'Avaria o Perito o Agente della Società più vicino al luogo in cui si è verificato l'evento o il danno è stato scoperto per far constatare la natura, la causa e l'entità del danno. La constatazione del danno deve, ove possibile, svolgersi in contraddittorio con ogni soggetto eventualmente responsabile;

d) in caso di danni non riconoscibili all'atto della riconsegna, gli adempimenti di cui al presente articolo devono essere effettuati non appena scoperto il danno, e comunque entro i termini di reclamo previsti dal contratto di trasporto;

e) compiere, tenuto conto dei termini legali e contrattuali, tutti gli atti necessari per salvaguardare l'azione di rivalsa contro ogni eventuale responsabile;

f) compiere, a richiesta della Società che se ne assume ogni onere e responsabilità, tutti gli atti che, ai fini del presente articolo, fossero ritenuti necessari od opportuni;

g) astenersi dal transigere e/o riscuotere indennizzo alcuno da terzi responsabili, senza preventivo consenso scritto della Società;

h) fornire alla Società ogni documento utile e ottemperare ad ogni altra richiesta da questa rivolta loro ai fini del presente articolo.

Le spese non inconsideratamente fatte per adempiere i provvedimenti di cui alla lettera a) sono a carico della Società anche in eccedenza alla somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo. In caso di inosservanza degli obblighi di cui sopra si applicano gli artt. 1915 e 1916 del Codice Civile.

#### **Art. 25 - Obblighi specifici in caso di furto e rapina**

**I.** In caso di furto o rapina dai quali derivi un danno alle merci, il Contraente o chi per esso – in aggiunta a quanto indicato al precedente art. 24 - deve procedere alla denuncia all'Autorità competente più vicina al luogo del sinistro indicando:

- a) la descrizione dei fatti;
  - b) i dati di identificazione del veicolo;
  - c) gli elementi idonei ad identificare e a quantificare la merce trasportata;
  - d) le generalità complete dell'autista o degli autisti del veicolo utilizzato per il trasporto nonché di eventuali testimoni in grado di riferire sulle circostanze del caso;
  - e) l'esistenza e l'eventuale attivazione di apparecchi antifurto e di altri sistemi di protezione e sicurezza.
- Copia della denuncia suddetta deve essere inviata, prima possibile, alla Società.

**II.** Qualora la sottrazione della merce sia avvenuta unitamente all'intero autocarro o motrice o rimorchio o semirimorchio utilizzati per il trasporto e questi ultimi vengano ritrovati, il Contraente o chi per esso deve immediatamente richiedere l'intervento delle Autorità competenti o della Società o del Perito da essa designato al fine di constatare e verbalizzare lo stato del veicolo, l'effrazione o scasso dell'eventuale apparecchio antifurto, dei vetri e delle porte e di ogni altro dispositivo di protezione e sicurezza esistente sul veicolo; copia del verbale di ritrovamento deve essere tempestivamente inviata alla Società.

Il Contraente o chi per esso deve astenersi dal modificare le condizioni del veicolo ritrovato, prima di tale constatazione.

#### **Art. 26 - Determinazione del danno**

Il danno è costituito dalla differenza fra il valore della merce in stato sano al tempo e nel luogo di destinazione e quello della merce nella condizione in cui trovasi a seguito del sinistro.

<b>Nota Tecnica prodotto Merci trasportate con autocarri di targa determinata</b>	
---	--

Quest'ultimo valore, qualora si proceda alla vendita delle merci con il consenso della Società, è costituito dalla somma netta realizzata con la vendita.

Tuttavia, in caso di danno o di perdita di una parte qualunque di merci riparabili, la Società risponde solo del valore della parte danneggiata o perduta anche se questa non sia stata valutata separatamente e indennizza soltanto le spese di riparazione o di rimpiazzo della parte medesima, escluso ogni deprezzamento dell'oggetto cui apparteneva.

#### **Art. 27 - Richiesta dell'indennizzo**

L'Assicurato deve provare l'entità del danno e che questo rientri nella copertura assicurativa, dimostrare la sua legittimazione ad ottenere il pagamento dell'indennizzo e consegnare i documenti che consentano alla Società di rivalersi verso i terzi responsabili.

A tal fine il Contraente e/o l'Assicurato devono:

- a) indicare la data, il luogo e le circostanze del sinistro, consegnare la perizia o il certificato di avaria eventualmente rilasciato loro dal Perito o Commissario di Avaria ai sensi della lettera c) dell'art. 24 e consegnare, ai sensi dell'art. 25.I e 25.II, le copie di eventuali denunce del sinistro alle Autorità o dei verbali di intervento delle stesse se riguardanti il danno;
- b) consegnare i documenti di trasporto;
- c) consegnare gli eventuali verbali redatti in contraddittorio con ogni soggetto eventualmente responsabile del danno e la restante documentazione necessaria ad esercitare l'azione di rivalsa;
- d) consegnare le chiavi e i documenti relativi all'apparecchio antifurto, di cui all'art. 22.1 punto II nonché, nel caso di trasporti con autocarri frigoriferi, i documenti indicati all'art. 32;
- e) consegnare la fattura e gli altri documenti in originale necessari per l'accertamento della natura, qualità, quantità e valore delle merci e comprovanti la legittimazione all'indennizzo;
- f) dichiarare se e quali altre assicurazioni sono state stipulate sulla stessa merce.

#### **Art. 28 - Limite dell'indennizzo**

La somma assicurata costituisce il limite massimo dell'indennizzo dovuto dalla Società oltre ai compensi dei Periti o Commissari di Avaria incaricati in conformità alla lettera c) dell'art. 24.

Qualora la somma assicurata indicata in "**scheda di polizza**" risulti inferiore al valore assicurabile delle merci caricate sul veicolo, il danno sarà risarcito soltanto nella proporzione in cui la somma assicurata sta al valore assicurabile complessivo, come indicato nel secondo paragrafo dell'art. 18.

Le spese non inconsideratamente fatte per evitare o diminuire un danno a carico della Società sono da questa rimborsate nella proporzione in cui la somma assicurata sta al valore assicurabile complessivo delle merci caricate sul veicolo anche se l'ammontare di tali spese, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata.

#### **Art. 29 - Pagamento dell'indennizzo**

L'entità del danno liquidabile è calcolata in base agli artt. 17 e 26 ed entro i limiti dell'art. 28.

Da tale importo sono dedotti, nell'ordine, gli scoperti e le franchigie convenuti.

L'indennizzo così risultante è pagato, contro rilascio di quietanza, entro 30 giorni da quello in cui il Contraente e/o l'Assicurato hanno ottemperato a tutto quanto previsto all'art. 27.

#### **Art. 30 - Titolarità dell'indennizzo**

L'indennizzo dovuto in base alla presente polizza sarà pagato all'Assicurato o al Contraente. L'indennizzo può essere pagato al Contraente a condizione che l'Assicurato ne dia esplicito consenso scritto e dichiari di non beneficiare di altre assicurazioni per lo stesso danno.

<b>Nota Tecnica prodotto</b> <b>Merci trasportate con autocarri di targa determinata</b>	
---	--

## **MERCI CHE DEVONO ESSERE TRASPORTATE CON AUTOCARRI FRIGORIFERI**

**(La Garanzia di variazione di temperatura è operante solo se espressamente richiamata nella scheda di polizza)**

Qualora siano assicurate merci che devono essere trasportate con autocarri frigoriferi, si applicano i seguenti articoli:

### **Art. 31 - Danni derivanti da variazioni di temperatura**

I danni derivanti da variazioni di temperatura sono indennizzabili solo se causati da:

- a) guasto, arresto e/o rottura accidentali dell'impianto per il mantenimento della temperatura richiesta o della cella isoterma sia a bordo del veicolo che a terra;
- b) incendio, fulmine, esplosione;
- c) incidente stradale, ferroviario o marittimo che coinvolga il veicolo.

### **Art. 32 - Condizioni di assicurabilità delle merci trasportate con autocarri frigoriferi**

Il veicolo deve essere fornito di apparato frigorifero idoneo a produrre la temperatura richiesta per la conservazione delle merci trasportate nonché di cella isoterma atta a mantenerla.

Il Contraente deve fare effettuare, da parte di una officina specializzata, con frequenza non superiore a sei mesi, il controllo e la manutenzione periodici dell'impianto frigorifero, del vano di carico e delle sue pertinenze ed esibire, in caso di danno, la documentazione relativa alle ultime due revisioni effettuate nonché la fattura relativa agli interventi di riparazione effettuati successivamente al guasto o rottura accidentale.

### **Art. 33 - Obblighi in caso di guasto o rottura accidentale potenzialmente dannosi**

Fermo restando quanto altro previsto dagli "Obblighi in caso di sinistro" ai sensi dell'art. 24, qualora nel corso del viaggio dovesse verificarsi un guasto od una rottura accidentale al veicolo o all'impianto frigorifero tale da far ritenere possibile l'insorgere di un danno alla merce, il Contraente - o chi per esso - deve:

- a) rivolgersi alla più vicina officina specializzata per effettuare le riparazioni del guasto o rottura;
- b) fare ricoverare provvisoriamente la merce nel più vicino magazzino frigorifero, nel caso che il tempo richiesto per la riparazione e la residua durata del viaggio siano tali da fare ragionevolmente prevedere l'insorgere o l'aggravarsi di un danno, rimanendo comunque operante, in tale periodo, la garanzia, oppure, in alternativa a quanto sopra previsto, richiedere l'intervento di un autocarro frigorifero di soccorso con il quale effettuare la restante parte del viaggio;
- c) mostrare al perito - intervenuto ai sensi della lettera c) dell'art. 24 la registrazione delle temperature rilevate manualmente o meccanicamente ai fini della riduzione dello scoperto eventualmente convenuta.

## **CONDIZIONI OPERANTI PER LE TRAVERSATE MARITTIME CHE GLI AUTOCARRI COMPIONO SU NAVI TRAGHETTO**

### **Art. 34 - Rischi assicurati durante le traversate marittime**

Durante le traversate marittime su navi traghetti o RO/RO, previste dall'art. 15 sono a carico della Società i danni materiali e diretti causati da:

- a) incaglio, strisciamento sul fondo, arenamento, collisione, urto contro oggetti fissi e/o mobili, affondamento, capovolgimento, sommersione occorsi alla nave;
- b) getto, asporto del mare, sbandamento dell'autocarro e/o rimorchio all'interno della nave o caduta in mare degli stessi;

<b>Nota Tecnica prodotto Merci trasportate con autocarri di targa determinata</b>	
---	--

c) avaria comune e spese di salvataggio in conformità all'art. 35.

Restano ferme le esclusioni dell'art. 23.

#### **Art. 35 - Avaria comune e spese di salvataggio**

I danni e le spese prodotti da un atto di avaria comune sono indennizzati come se costituiscono una avaria particolare, ma la Società si surroga all'Assicurato nei diritti a quest'ultimo spettanti verso gli altri partecipanti alla spedizione.

La Società si obbliga altresì a tenere indenne l'Assicurato dal contributo di avaria comune (per la parte non indennizzata in base al comma che precede) e da quanto dovuto al soccorritore quando tali impegni non derivino da atti compiuti per evitare o diminuire un danno dipendente da rischi esclusi dalla presente assicurazione.

La Società riconosce i regolamenti di avaria comune e le ripartizioni delle spese di salvataggio fatti in conformità alla legge, al contratto di trasporto o agli usi del porto di destino.

Qualora venga richiesta una garanzia per il pagamento del contributo di avaria comune e/o del compenso di salvataggio, l'impegno della Società è limitato al rilascio di una propria lettera di garanzia ovvero al rimborso del deposito provvisorio o delle spese per la garanzia bancaria pagati dall'Assicurato.

Se il contributo di avaria comune e il compenso di salvataggio sono fissati in valuta diversa da quella della polizza, il rimborso è effettuato, a scelta della Società, o nella stessa valuta o nella valuta di polizza al cambio della data di chiusura del regolamento o di definitiva fissazione del contributo.

Qualora la somma assicurata, ridotta dell'ammontare dell'avaria particolare a carico della Società, risulti inferiore al valore contributivo in avaria comune o al valore preso a base per la determinazione del compenso dovuto al soccorritore, l'indennizzo viene ridotto in proporzione.

Il contributo di avaria comune ed il compenso di salvataggio sono a carico della Società solo per quella parte che, unita all'ammontare del danno da indennizzare, non supera la somma assicurata.

L'Assicurato, per ottenere il rimborso del deposito provvisorio, deve consegnare alla Società l'originale della relativa ricevuta, regolarmente girata.

## **CONDIZIONI ADDIZIONALI**

### **FRANCHIGIE**

Per tutti i danni per i quali non è previsto uno scoperto, dagli importi liquidabili a termini di polizza verrà dedotta, ove presente, una franchigia pari a quanto indicato nella **"scheda di polizza"**.

### **SCOPERTI DI ASSICURAZIONE**

I danni e le perdite indennizzabili a termini di polizza, in presenza di scoperti, vengono liquidati dalla Società nella misura indicata nella **"scheda di polizza"**.

L'importo dello scoperto non potrà essere inferiore all'ammontare dell'eventuale franchigia prevista in polizza.

Lo scoperto non deve essere altrimenti coperto e deve restare obbligatoriamente a carico dell'Assicurato, sotto pena di decadenza dei diritti derivanti dalla polizza.

<b>Nota Tecnica prodotto Merci trasportate con autocarri di targa determinata</b>	
---	--

## **ESTENSIONE RISCHI GUERRA E SCIOPERI**

**(La Garanzia rischi guerra e scioperi è operante solo se espressamente richiamata nella scheda di polizza)**

### **Art. 1- Rischi Guerra e scioperi**

In deroga all'art. 23 delle "Norme che regolano l'assicurazione delle merci trasportate", la Società risponde dei danni alle merci indicate in polizza, causati da:

- a) guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione, sommossa originata dai casi predetti, atti ostili compiuti da potenza belligerante o contro la stessa;
- b) cattura, sequestro, arresto, restrizione o impedimento di commercio e loro conseguenze, o tentativi a tale scopo;
- c) ordigni bellici quali mine, missili, siluri o bombe dispersi o comunque non segnalati;
- d) atti compiuti da scioperanti, da lavoratori colpiti da serrata o da persone che prendano parte ad atti contro l'esercizio del lavoro o a tumulti o a disordini civili ovvero compiuti per scopi socio-politici;
- e) atti di terrorismo;
- f) atti di vandalismo, di sabotaggio e simili atti dolosi.

La garanzia per i rischi di cui alle lettere a), b) e c) deve intendersi operante esclusivamente durante le traversate marittime su navi traghetto o RO/RO.

### **Art. 2 - Recesso**

La Società può recedere dal contratto limitatamente ai rischi garantiti con la presente estensione in qualunque momento con un preavviso di sette giorni, salvo per quanto concerne i rischi scioperi su spedizioni da e per gli Stati Uniti d'America per i quali tale preavviso può essere di sole 48 ore; i termini di preavviso decorreranno dall'invio della relativa comunicazione da farsi a mezzo telefax, telegramma o lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Il recesso opera automaticamente, senza necessità di comunicazione, allo scadere di 48 ore dal momento dello scoppio di guerra, anche non dichiarata, fra almeno due dei seguenti Paesi: Stati Uniti d'America, Paesi UE, Paesi della Comunità degli Stati Indipendenti e Repubblica Popolare Cinese. Entro 30 giorni dalla data del recesso da parte della Società, L'Assicurato può recedere dall'intero contratto con effetto immediato dandone comunicazione alla Società stessa a mezzo telex, telefax, o lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Entro il quindicesimo giorno successivo alla data di efficacia del recesso, la Società mette a disposizione il premio relativo al periodo di rischio non corso, esclusi gli accessori e le imposte.

## **CESSAZIONE DEL VIAGGIO (TERRORISMO)**

**1.** Nonostante qualsiasi diversa disposizione contenuta nella presente polizza o nelle clausole cui la stessa si riferisce, si conviene che, qualora la polizza copra la perdita o i danni alle merci assicurate causati da terrorista o da persona che agisca a scopi socio-politici, tale garanzia è subordinata alla circostanza che le merci si trovino nell'ordinario corso del viaggio ed, in ogni caso, si intenderà cessata:

**1.1** in conformità alle disposizioni di polizza relative alla durata dell'assicurazione (transit clause),  
o

**1.2** alla riconsegna al destinatario o ad altro magazzino finale o luogo di deposito nella località di destino,

**1.3** alla riconsegna in qualsiasi altro magazzino o luogo di deposito nella località di destino,

<b>Nota Tecnica prodotto Merci trasportate con autocarri di targa determinata</b>	
---	--

ovvero in una località intermedia prima della destinazione finale, che l'Assicurato scelga per la giacenza non connessa all'ordinario corso del viaggio o per la distribuzione,

o

**1.4** per i trasporti marittimi: allo scadere di 60 giorni dal completamento della scaricazione dalla nave nel porto definitivo di sbarco delle merci assicurate in polizza,

**1.5** per i trasporti aerei: allo scadere di 30 giorni dal completamento della scaricazione dall'aereo nell'aeroporto definitivo di sbarco delle merci assicurate in polizza,

**qualunque sia l'ipotesi che si verifica per prima.**

**2.** Se la polizza o le clausole cui la stessa si riferisce prevedono specificamente la copertura di inoltri terrestri o di ulteriori trasporti successivi alla giacenza o alla cessazione della copertura nei termini su indicati, l'assicurazione deve intendersi nuovamente operante e continua durante l'ordinario corso di tale viaggio, terminando quindi nuovamente in conformità a quanto previsto al punto 1. della presente clausola.

## **CONDIZIONI PARTICOLARI**

### **PROROGA DEL TERMINE PER IL PAGAMENTO DEL PREMIO**

A parziale deroga dell'Articolo "Pagamento del premio ed effetto dell' Assicurazione", **il termine utile per il pagamento delle rate di premio successive alla prima si intende elevato a < 30 > giorni.**

### **RISCHI ASSICURATI PER LE MERCI TRASPORTATE CON AUTOCISTERNE DI PROPRIETA' E/O IN GESTIONE DEL CONTRAENTE**

**Sono a carico della Società i danni e le perdite materiali e diretti che le merci assicurate subiscano, durante validità di ogni assicurazione, secondo quanto previsto all'articolo "Rischi assicurati", salvo i disposti di cui all'Art. "Esclusioni"**

**Tuttavia, in parziale deroga all'art. "Esclusioni " lettera f) e g) , si conviene fra le Parti che:**

I danni o le perdite cagionati da dispersione o colaggio delle merci sono coperti solo se causati da:

- incidente stradale;
- rottura e/o foratura delle manichette;
- sfilamento o distacco della manichetta dalla relativa valvola durante le operazioni di carico e scarico;
- rottura della valvola durante le operazioni di carico e scarico.

### **DISDETTA PER LE MERCI TRASPORTATE PROVENIENTI O DESTINATE DA/A PAESI DELLA COMUNITA' DEGLI STATI INDIPENDENTI (C.S.I.)**

Le parti contraenti si riservano il diritto di disdire in qualsiasi momento la presente estensione di garanzia con preavviso di 7 giorni; la disdetta avrà effetto dalla mezzanotte del sesto giorno

<b>Nota Tecnica prodotto          Merci trasportate con autocarri di targa determinata</b>	
--	--

successivo a quello di ricevimento della relativa comunicazione da farsi a mezzo telex o telegramma, confermati dal lettera raccomandata.

La garanzia pertanto rimarrà in vigore per tutte le assicurazioni iniziate prima della data di effetto della disdetta.

### **AUMENTO DELLE SOMME ASSICURATE E RELATIVO SOVRAPREMIO**

Nel caso in cui il Contraente avesse occasionalmente la necessità di ottenere la garanzia per somme superiori a quelle ordinarie indicate nella "Scheda di polizza", in parziale deroga a quanto già previsto dall'Art. "Somme assicurate, limite d'indennizzo e spese accessorie", il Contraente stesso sarà tenuto a notificare alla Società, a mezzo fax o telegramma o lettera raccomandata e preventivamente rispetto all'inizio dell'assicurazione:

- la data e l'ora di inizio del singolo rischio (vedi Art. "Durata dell'assicurazione");
- il luogo di partenza e di arrivo;
- la descrizione della merce con imballaggio, numero dei colli, pesi;
- la somma da assicurare complessiva;
- gli estremi del mezzo di trasporto (nome del vettore, targa dell'automezzo se disponibile).

Qualora, in sede di liquidazione del danno, il valore assicurabile risultasse superiore alla somma assicurata notificata dal Contraente, il danno verrà indennizzato nella proporzione in cui la somma assicurata sta al valore assicurabile, intendendosi che il reclamante sia assicurato in proprio per la differenza.

Le merci si intenderanno quindi assicurate con applicazione della regola proporzionale prevista dall'Art. 1907 del Codice Civile, vale a dire nella forma a Valore Intero, sino a concorrenza delle somme indicate sulla "Scheda di polizza".

Il sovrappremio, dovuto per la suddetta estensione, viene calcolato applicando il tasso lordo dello < >% all'intera somma assicurata, notificata dal Contraente alla Società di volta in volta, e dovrà essere versato, prima dell'inizio del rischio.

### **CLAUSOLA BROKER (versione senza Coass)**

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla Spett. < Broker >; di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dalla Spett. < Broker >, la quale tratterà con la Società.

Agli effetti dei termini stabiliti dalle condizioni di assicurazione ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente; parimenti, ogni comunicazione fatta dalla Società al Broker si intenderà come fatta al Contraente. In caso di contrasto tra le comunicazioni alla Società fatte dal broker e quelle fatte dal Cliente prevarranno queste ultime.

Costituisce eccezione a quanto sopra pattuito l'eventuale disdetta del contratto, che ciascuna delle Parti contraenti è tenuta ad inviare direttamente all'altra Parte.

### **CLAUSOLA BROKER (versione con Coass)**

Premesso che l'assicurazione è ripartita per quote tra le Compagnie indicate in Polizza, il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla Spett. < Broker >.

Di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dalla precitata società di brokeraggio, la quale tratterà con la Società Delegataria informandone le Coassicuratrici.

Queste ultime saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Delegataria, fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di Polizza

<b>Nota Tecnica prodotto  Merci trasportate con autocarri di targa determinata</b>	
--	--

il cui pagamento verrà effettuato dal Contraente per il tramite della sopracitata società di brokeraggio direttamente nei confronti di ciascuna Coassicuratrice.

Ogni modifica del contratto che richieda una nuova stipulazione scritta, impegna le Coassicuratrici solo dopo la firma dell'atto relativo emesso dalla Società Delegataria.

Costituisce eccezione a quanto sopra pattuito l'eventuale disdetta del contratto, che ciascuna delle Parti contraenti è tenuta ad inviare direttamente all'altra Parte.

### **CLAUSOLA RISTORNO PREMI PER BUON ANDAMENTO**

Sei mesi dopo il termine di ogni scadenza assicurativa annuale e sempreché la presente polizza sia stata rinnovata per l'esercizio successivo con la stessa Società Delegataria, verrà fatto un bilancio portando:

all'attivo:

- a) - i premi dell'ultima annualità al netto delle imposte;
- b) - gli eventuali recuperi netti su sinistri introitati nel corso del medesimo periodo ed eventuali economie evidenziate in sede di liquidazione su danni riservati nel bilancio dell'annualità precedente;

al passivo:

- c) - i costi di acquisizione e di gestione pari al 30% dei premi stabiliti al punto a) dell'attivo;
- d) - i danni pagati e riservati, secondo la stima effettuata dagli Assicuratori, relativi a rischi i cui premi siano stati conteggiati al punto a);
- e) - i danni (pagati e riservati come sopra) relativi a premi di annualità precedenti venuti a conoscenza degli assicuratori dopo la compilazione del bilancio della scorsa annualità, le integrazioni rese necessarie sui sinistri riservati precedentemente;
- f) - l'eventuale riporto perdite del bilancio dell'annualità anteriore, determinato da danni relativi a non più di due esercizi precedenti.

Se da detto bilancio risulterà un saldo attivo verrà corrisposto al Contraente a titolo di ristorno premio per buon andamento il < PERC >% del saldo medesimo.

Nel caso che il saldo si presenti invece negativo, lo stesso verrà riportato a termini del punto f) nel bilancio dell'annualità successiva.

### **CONDIZIONI DI ASSICURABILITA'**

L'assicurazione è prestata purché risultino pienamente soddisfatte le seguenti condizioni di assicurabilità:

#### **Merci di valore superiore ad Euro <IMPORTO > da trasportarsi con autoveicoli sottoposti a prevenzioni particolari**

- **Obbligo di due autisti**

Durante i trasporti terrestri sul veicolo che trasporta le merci assicurate devono viaggiare due autisti. Fatto salvo il caso di ricovero del veicolo all'interno di locali/parcheggi sorvegliati e/o custoditi ininterrottamente da enti e/o persone che dietro rilascio di regolare ricevuta di custodia assumano le obbligazioni

<b>Nota Tecnica prodotto Merci trasportate con autocarri di targa determinata</b>	
---	--

del depositario, durante ogni sosta almeno uno dei due autisti dovrà sempre rimanere a bordo o nelle immediate vicinanze del veicolo.

### **Merci di valore superiore ad Euro <IMPORTO > da trasportarsi con autoveicoli sottoposti a prevenzioni particolari**

- **Obbligo di auto di scorta**

Durante i trasporti terrestri il veicolo che trasporta le merci assicurate deve essere scortato da auto con a bordo personale - munito di telefono cellulare - che in caso di tentativo di rapina dovrà avvisare immediatamente le autorità di Polizia Giudiziaria richiedendone l'intervento ed indicando le coordinate utili a localizzare il veicolo.

In caso di sosta del veicolo che trasporta le merci assicurate, il personale di scorta dovrà sempre sorvegliare a vista il veicolo stesso.

### **Merci di valore superiore ad Euro <IMPORTO > da trasportarsi con autoveicoli sottoposti a prevenzioni particolari**

- **Obbligo di scorta armata**

Durante i trasporti terrestri il veicolo che trasporta le merci assicurate deve essere scortato da auto con a bordo Agenti delle Forze dell'ordine o personale di Istituti di Vigilanza Privata autorizzato.

In caso di sosta del veicolo che trasporta le merci assicurate, il personale di scorta dovrà sempre sorvegliare a vista il veicolo stesso.

### **Merci di valore superiore ad Euro <IMPORTO > da trasportarsi con autoveicoli sottoposti a prevenzioni particolari**

- **Obbligo di sistema antirapina satellitare**

Durante i trasporti terrestri il veicolo che trasporta le merci assicurate deve essere dotato di sistema di protezione satellitare contro la rapina conforme alla norma CEI 79-28 e successive. Tale sistema dovrà prevedere il collegamento continuo tra l'autoveicolo e la centrale di telesorveglianza.

L'apparecchio periferico, che segnala la propria posizione alla centrale di telesorveglianza, dovrà essere posto sull'autoveicolo sia per segnalarne la posizione che per dare l'allarme in caso di:

anomala o imprevista apertura dei portelloni di carico;

ritardi sulla tabella di marcia superiori a 60 (sessanta) minuti

scostamento dal percorso stabilito di almeno 50 (cinquanta) Km.

La rilevazione del complesso veicolare dovrà essere effettuata ciclicamente, almeno ogni 30 (trenta) minuti, per tutta la durata del trasporto.

In caso di allarme la centrale di telesorveglianza - oltre ad avvisare immediatamente le autorità di Polizia Giudiziaria richiedendone l'intervento ed indicando le coordinate utili a localizzare il veicolo - dovrà stampare immediatamente la registrazione degli eventi.

In caso di trasporto effettuato a mezzo di:

autocarro con rimorchio;

trattore con semirimorchio;

container posizionato su rimorchio o semirimorchio:

<b>Nota Tecnica prodotto Merci trasportate con autocarri di targa determinata</b>	
---	--

i rimorchi, i semirimorchi e/o i containers posizionati sugli stessi devono restare agganciati all'autocarro o al trattore su cui è installato l'apparecchio periferico, sempreché lo stesso non operi in modo autonomo sul rimorchio e/o semirimorchio e/o container

**Patti Speciali** (ove previsto)

## 5 CATEGORIE MERCEOLOGICHE

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Classe di Rischio</b>	<b>Riservato Direzione</b>
1	ABBIGLIAMENTO	A	RD
110	ABRASIVI	C	
2	ACCESSORI ABBIGLIAMENTO	A	RD
65	ACCESSORI PER BAGNO	B	
89	ACQUA/BEVANDE IN BOTT DI VETRO	C	
126	ACQUA/BEVANDE IN BOTT PLASTICA	D	
90	ACQUA/BEVANDE IN LATTINE	C	
93	ALCOOL IN CISTERNA	C	RD
50	ALIMENTARI CONFEZIONATI	B	
160	ALTRA CATEGORIA VEDI TESTO LIBERO	X	RD
172	ANIMALI VIVI	A	RD
178	ARMI	B	RD
119	ARTICOLI GIARDINAGGIO	C	
46	ARTICOLI PER FUMATORI	A	
84	ARTICOLI SANITARI/ELETTROMEDICALI	B	
35	ARTICOLI SPORTIVI	A	
122	ATTREZZ./MACCHIN. PER EDILIZIA	C	
169	AUTOVEICOLI	A	RD
176	AVIAZIONE	B	RD
162	BANCHE E VALORI	A	RD
143	BANDA STAGNATA	D	
128	BARBABIETOLA DA ZUCCHERO	D	
74	BATTERIE	B	
9	BIANCHERIA PER LA CASA	A	
71	BICICLETTE	B	
48	BIGIOTTERIA	A	RD
5	BORSE	A	RD
17	CAFFE CONFEZIONATO	A	RD
57	CAFFE IN SACCHI	B	RD
59	CALDAIE	B	
4	CALZATURE	A	RD
81	CANCELLERIA	B	
7	CAPI APPESI	A	RD
158	CARBONE	D	
14	CARNI MACELLATE	A	RD
136	CARPENTERIA METALLICA	D	
79	CARTA CONFEZIONATA	B	
80	CARTA IN BOBINE	B	

<b>Nota Tecnica prodotto Merci trasportate con autocarri di targa determinata</b>	
---	--

100	CARTA-KRAFT	C	
168	CARTE VALORI, DOCUMENTI, MONETE E FRANCOBOLLI	A	RD
99	CARTONE	C	
64	CASALINGHI / POSATERIE	B	
132	CAVI ELETTRICI	D	
25	CELLULARI-IPOD-MP3 E ACCESSORI	A	RD
159	CEMENTO	D	
44	CERAMICHE	A	RD
94	CEREALI ALLA RINFUSA	C	
32	CINE-FOTO-OTTICA	A	RD
107	COLLA / ADESIVI	C	
28	COMPUTERS ED ACCESSORI	A	RD
174	COMPUTERS PORTATILI	A	RD
152	CORDA/CORDAMI	D	
105	CORNICI	C	
38	COSMETICI	A	RD
102	COTONE GREZZO	C	
23	CRISTALLERIE	A	RD
82	CUOIO	B	
175	DIFESA	B	RD
29	DISCHI/C.D./VIDEO	A	RD
58	ELETTRODOMESTICI	B	
180	ESPLOSIVI	B	RD
130	FARINA IN CISTERNA	D	
88	FERRAMENTA	B	
147	FERRO IN COILS	D	
146	FERRO IN LAMIERE	D	
144	FERRO IN TONDINO / BILLETTE	D	
145	FERRO IN TUBI	D	
140	FIBRA DI VETRO	D	
69	FILATI	B	
16	FORMAGGIO	A	RD
62	FORNI	B	
60	FRIGORIFERI	B	
53	FRUTTA FRESCA	B	RD
54	FRUTTA SECCA	B	
18	FUNGHI SECCHI	A	
150	G.P.L	D	
34	GIOCATTOLI	A	
167	GIOIELLERIA ED OROLOGI PREZIOSI	A	RD
154	GOMMA E DERIVATI	D	
141	GRANITO/MARMO/PIETRA IN BLOCCHI	D	
114	GRANITO/MARMO/PIETRA IN LASTRE	C	
153	GRANULATO PLASTICO	D	
22	LAMPADARI FRAGILI	A	RD
67	LAMPADARI INDUSTRIALI	B	
101	LANA GREZZA	C	
61	LAVASTOVIGLIE	B	
63	LAVATRICI	B	
98	LEGNAME LAVORATO / LISTELLI	C	
96	LEGNO COMPENSATO / PANFORTE	C	

<b>Nota Tecnica prodotto Merci trasportate con autocarri di targa determinata</b>	
---	--

97	LEGNO TRUCIOLARE	C	
111	LIBRI GIORNALI E RIVISTE	C	
76	LUBRIFICANTI CONFEZIONATI	B	
149	LUBRIFICANTI IN CISTERNA	D	
134	MACCHINARIO AGRICOLO	D	
123	MACCHINARIO DI PRECISIONE	C	
135	MACCHINARIO INDUSTRIALE PESANTE	D	
124	MACCHINARIO TESSILE	C	
31	MACCHINE PER UFFICIO	A	
3	MAGLIERIA	A	RD
131	MANGIMI	D	
78	MANUFATTI IN BAMBU'	B	
113	MARMETTE	C	
171	MASSERIZIE	A	RD
70	MATERASSI	B	
125	MATERIALE ANTINFORTUNISTICO	C	
177	MATERIALE BELLICO	B	RD
68	MATERIALE ELETTRICO	B	
33	MATERIALE ELETTRONICO	A	
157	MATTONI	D	
39	MEDICINALI/FARMACEUTICI	A	RD
166	METALLI E PIETRE PREZIOSE (PLATINO, ORO, ARGENTO, ...)	A	RD
42	METALLI NON FERROSI	A	
155	MINERALI SFUSI	D	
104	MOBILI	C	
129	MOSTO IN CISTERNA	D	
161	MOSTRE D'ARTE	A	RD
118	MOTOCICLI E CICLOMOTORI	C	RD
179	MUNIZIONI	B	RD
106	NASTRI ADESIVI	C	
36	OCCHIALI-LENTI	A	RD
164	OGGETTI D'ARTE	A	RD
92	OLIO ALIMENTARE IN CISTERNA	C	
52	OLIO IN BOTTIGLIE DI VETRO	B	
91	OLIO IN LATTINE/BOTT PLASTICA	C	
43	OROLOGERIA (ESCLUSO PREZIOSI)	A	RD
138	PASTA DI LEGNO / CELLULOSA	D	
6	PELLETTERIA	A	RD
40	PELLI CONCIATE/FINITE	A	RD
83	PELLI GREZZE / SEMILAVORATE	B	
41	PELLI PER PELLICCERIA	A	RD
108	PENNELLI	C	
13	PESCATO/CROSTACEI/MOLLUSCHI	A	RD
173	PIANTE	A	RD
115	PIASTRELLE	C	
75	PNEUMATICI PER AUTOVEICOLI	B	
133	POMPE	D	
15	PRODOTTI CASEARI	A	RD
120	PRODOTTI CHIMICI	C	
20	PRODOTTI DIETETICI	A	
21	PRODOTTI DOLCIARI	A	RD

<b>Nota Tecnica prodotto Merci trasportate con autocarri di targa determinata</b>	
---	--

55	PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI	B	RD
85	PRODOTTI PARAFARMACEUTICI	B	
148	PRODOTTI PETROLIFERI	D	
47	PROFUMI / ARTICOLI DI PROFUMERIA	A	RD
170	PROGETTI CARGO/MATERIALE PER IMPIANTI	A	RD
11	PROSCIUTTI	A	RD
27	RADIO / HI-FI	A	RD
103	RICAMBI MACCHINARIO	C	
73	RICAMBI/ACCESSORI AUTO/MOTO	B	
72	RICAMBI/ACCESSORI BICICLETTE	B	
142	ROTTAMI METALLICI	D	
66	RUBINETTERIE	B	
156	SABBIE	D	
12	SALUMI	A	RD
117	SANITARI	C	
181	SATELLITI	B	RD
49	SCATOLAME E CONSERVE	B	
95	SEGATI-TAVOLE	C	
112	SERRAMENTI	C	
45	SIGARETTE/SIGARI	A	RD
56	SPEZIE	B	
121	STAMPI	C	
37	STRUMENTI MUSICALI	A	RD
137	SUGHERO GREZZO	D	
77	SUGHERO LAVORATO	B	
151	TABACCO GREZZO	D	RD
86	TABACCO LAVORATO	B	RD
10	TAPPETI	A	RD
116	TEGOLE-TAVELLE-TAVELLONI	C	
26	TELEFONI / MATERIALE TELEFONICO	A	RD
30	TELEVISORI	A	RD
8	TESSUTI	A	RD
139	TRONCHI	D	
87	UTENSILI	B	
109	VERNICI / SOLVENTI	C	
24	VETRO IN LASTRE	A	RD
19	VINI E LIQUORI IN BOTTIGLIA	A	RD
51	VINI E LIQUORI IN CISTERNA	B	RD

## 6 TARIFFA

La struttura tariffaria del prodotto prevede la determinazione di un premio base forfettario, a cui si applicano sconti e/o aumenti sulla base delle garanzie prestate.

<b>Nota Tecnica prodotto Merci trasportate con autocarri di targa determinata</b>	
---	--

## 7 REGOLE TECNICHE ED OPERATIVE

Scelta del Prodotto Trasporti	Possibilità di selezionare il prodotto - Merci trasportate per via terrestre su automezzi di targa determinata – da apposito elenco.
Sezione Anagrafica	Inserimento Contraente. Il contraente può essere sia una persona Fisica sia una persona Giuridica. Non è prevista la Multicontraenza.
Merci Trasportate Inserimento delle categorie Merceologiche	<p>Possibilità di selezionare la tipologia di merci . La selezione di almeno una tipologia di merci è obbligatoria.</p> <p>La categoria Merceologica denominata <b>"Altra categoria"</b> &lt;vedi testo libero&gt; contraddistinta dalla <b>categoria di rischio "X"</b> genera Deroga Direzionale e applica la tariffa della categoria di rischio "A".</p> <p>Nel caso di selezione multipla di più categorie merceologiche, con categorie di rischio differenti, viene applicata la tariffa relativa alla categoria di rischio più elevata.</p>
Mezzi di trasporto utilizzati	<p>Definire il mezzo di trasporto fra quelli disponibili (Autocarro – Autocisterna - Autocarri frigoriferi)</p> <p>E' obbligatorio specificare ulteriori parametri dei mezzi di trasporto</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ La tipologia del mezzo di trasporto (autotreno – Rimorchio – trattore - semirimorchio)</li> <li>▪ Il numero di automezzi (sino ad un max di 40 per ogni tipologia);</li> <li>▪ Indicazione della targa dell'automezzo;</li> <li>▪ Indicazione del tipo (modello);</li> <li>▪ Dettaglio delle merci da trasportare;</li> </ul>
Dichiarazioni: interesse Assicurato	E' obbligatorio specificare se le merci oggetto del trasporto siano o meno di proprietà. Se selezionato "NO" la polizza diventa RD.
Dichiarazioni: Presenza di altre Coperture Assicurative	Deve essere compilato in presenza di altre coperture assicurative sul medesimo rischio. Se selezionato "SI" la polizza diventa RD.
Dichiarazioni : Sinistri precedenti	Deve essere compilato in presenza di sinistri riconducibili alle garanzie prestate e costituisce dichiarazione del Contraente. Se selezionato "Si" la polizza diventa RD.
Dichiarazioni :Coperture polizze annullate o disdette	Se selezionato "Si", in questo caso la polizza diventa RD
Dichiarazioni: Clausola Broker	Se selezionato "Si", in questo caso la polizza diventa RD E' obbligatorio inserire la denominazione sociale del Broker.

<b>Nota Tecnica prodotto Merci trasportate con autocarri di targa determinata</b>	
---	--

Garanzie ed estensioni di garanzia richieste	<p>Garanzie selezionabili:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Condizioni Base;</li> <li>▪ Estensione alla garanzia sui rischi di furto delle merci in seguito a sottrazioni del veicolo rapina e furto di colli interi;</li> <li>▪ Estensione alla garanzia sui rischi di variazione temperatura (mancato freddo) selezionabile solo con autocarri frigoriferi.</li> <li>▪ Estensione ai rischi di sciopero e terrorismo;</li> <li>▪ Estensione della garanzia alla dispersione contaminazione e colaggio delle merci trasportate a mezzo autocisterne;</li> <li>▪ Clausola in bianco – Riservato Direzione- RD</li> </ul>
Somme assicurate	<p>Compilare obbligatoriamente i campi in base al mezzo di trasporto selezionato</p> <p>Opzionabile l'indicazione dell'eventuale somma straordinaria, laddove prevista - in questo caso la polizza diventa RD.</p>
Franchigie richieste	<p>Possibilità di selezionare una eventuale franchigia.</p> <p>Franchigia fissa, ossia franchigia tariffata pari ad € 125- € 250 - € 500 - € 750- € 1000, per tutti i danni per i quali non è previsto uno scoperto.</p> <p>Se selezionato "altro" - la polizza diventa RD.</p>
Scoperti	<p>Nel prodotto sono presenti di default una serie di scoperti, in base alla garanzia prestata.</p> <p>Possibilità di modificare la percentuale di scoperto e il minimo di scoperto. In questo caso la polizza diventa RD.</p> <p>In caso di contemporanea applicabilità di uno scoperto e di una franchigia gli stessi non si sommano, ma verrà applicato esclusivamente lo scoperto con il minimo pari all'importo della franchigia.</p>
Misure di prevenzioni adottate	<p>Possibilità di selezionare misure di prevenzione particolari in presenza di garanzia furto, in questo caso la polizza diventa RD.</p>
Ristorno Premi per buon andamento	<p>Possibilità di inserire una percentuale di ristorno premi per buon andamento, in questo caso la polizza diventa RD.</p>
Estensione dei limiti territoriali	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Possibilità di estensione o di limitazione della validità territoriale a:</li> <li>▪ Paesi della comunità degli stati indipendenti (C.S.I.) ma limitatamente ai paesi ad Ovest del 56° Est.</li> <li>▪ Repubblica Italiana, Stato della Città del Vaticano, Repubblica di San Marino</li> <li>▪ Altri limiti territoriali in questo caso la polizza diventa RD</li> </ul>
Tassi e premi minimi	<p>Possibilità di verificare e modificare il tasso proposto e il premio relativo alle estensioni di garanzia richieste.</p> <p>Nel caso di riduzione dei tassi e/o premi proposti, la polizza diventa RD.</p> <p>Premio minimo imponibile di polizza € 200.</p> <p>Premio minimo imponibile di rata € 100.</p> <p>Premio minimo imponibile per mezzo di trasporto € 100.</p>

<b>Nota Tecnica prodotto Merci trasportate con autocarri di targa determinata</b>	
---	--

Durate e Sconti	Possibilità di selezionare/modificare: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ frazionamento del contratto;</li> <li>▪ decorrenza e la scadenza del contratto;</li> <li>▪ Coassicurazione - Possibilità di variare la quota Allianz e di inserire eventuali Compagnie Coassicuratrici;</li> <li>▪ Testo libero - Possibilità di inserire un testo libero, in questo caso la polizza diventa RD.</li> <li>▪ Dettaglio premi – Possibilità di verifica del conteggio del premio;</li> </ul>
-----------------	--

## 8 TESTO LIBERO

E' prevista la possibilità di scrittura di testi liberi, secondo lo schema predisposto per la generalità dei prodotti agenziali.

Quando è presente del testo libero, il sistema richiede l'autorizzazione direzionale ex ante per l'emissione della polizza.

## 9 APPENDICI

Su tutti i prodotti sono abilitate le:

- appendici di dichiarazione
- appendici di variazione.

## 10 STAMPA

E' possibile stampare l'intera polizza anche prima della protocollazione; in questo caso il documento stampato si presenterà come "preventivo".

## 11 MODULO RACCOLTA DATI

E' possibile attraverso la predisposizione di un "modulo raccolta dati" rendere agevole l'acquisizione delle informazioni presso il cliente, in modo da rendere efficace il processo assuntivo.